

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2017 — Estonia/Commissione

(Causa T-117/15) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in seguito all'adesione di nuovi Stati membri — Importo da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate — Domanda di modifica di una decisione definitiva della Commissione — Rigetto della domanda — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Assenza di fatti nuovi e rilevanti — Irricevibilità»)

(2017/C 144/44)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: K. Kraavi-Käerdi, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Naaber-Kivisoo e P. Ondrůšek, agenti, successivamente P. Ondrůšek, assistito da M. Kärson, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kalniņš e D. Pelše, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della pretesa decisione contenuta nella lettera della Commissione del 22 dicembre 2014, recante diniego di modificare la sua decisione 2006/776/CE, del 13 novembre 2006, relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate (GU 2006, L 314, pag. 35).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Repubblica di Estonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 171 del 26.5.2015.

Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2017 — IR/EUIPO — Pirelli Tyre (popchronon)

(Causa T-132/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo popchronon — Mancato uso effettivo di un marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 144/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IR (rappresentante: C. de Marguerye, avvocato)